



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

C.F. 80005130911

P. IVA 00178270914

Orani 10 giugno 2020

**REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI
APPALTO AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. ____ DEL _____

Sommario

Articolo 1 - Commissione Giudicatrice.....	2
Articolo 2 - Numero componenti.....	2
Articolo 3 - Scelta dei componenti	2
Articolo 4 - Casi di incompatibilità/inconferibilità.....	3
Articolo 5 - Nomina.....	3
Articolo 6 - Dichiarazione dei componenti la commissione di gara	3
Articolo 7 - Spese	3
Articolo 8 - Disposizioni finali	4

Articolo 1 - Commissione Giudicatrice

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Articolo 2 - Numero componenti

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 3 - Scelta dei componenti

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale.

Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 D.Lgs. 50/2016.

In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

Nel periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, ovvero fino all'adozione ed all'attuazione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo da parte dell'ANAC, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, la commissione continua ad essere nominata dall'organo del Comune di Orani competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza; i componenti della commissione giudicatrice devono essere scelti prioritariamente tra i dipendenti in servizio nell'Ente nell'ambito dei seguenti ruoli:

- a) il presidente ed i commissari diversi dal presidente tra dipendenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- b) il segretario di norma tra il personale di categoria B o superiore, qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della commissione giudicatrice.

In caso di carenza di personale di servizio e/o in caso di incompatibilità ai sensi dei successivi art. 4, 5 e 6, i commissari ed il presidente di gara devono essere nominati prioritariamente tra i dipendenti in servizio nel comune, ed in subordine, tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere da a ad f, del D.Lgs. 50/2016; per procedure che hanno ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici, il presidente ed i commissari devono essere dei tecnici con professionalità ed esperienza adeguata alla tipologia di contratto da affidare.

Articolo 4 - Casi di incompatibilità/inconferibilità

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore nel Comune non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dallo stesso Ente.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Articolo 5 - Nomina

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Articolo 6 - Dichiarazione dei componenti la commissione di gara

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del codice dei contratti. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dal Comune di Orani all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

Articolo 7 - Spese

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari.

In attesa del decreto del Ministro delle infrastrutture che fisserà il compenso dei commissari, il compenso massimo per i commissari esterni è fissato in 150,00 euro lordi per ogni seduta della commissione, con massimo di 1.500 euro lordi per l'intera procedura, oltre al rimborso chilometrico per raggiungere la sede delle sedute di gara dalla propria residenza; tali limiti possono essere derogati qualora la stazione appaltante necessiti di alte professionalità per l'espletamento di procedure particolarmente complesse. Non spetta alcun compenso al personale in servizio presso il Comune di Orani.

Articolo 8 - Disposizioni finali

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

SCHEMMA